



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa Alessandra MOLINA	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9088 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'economista del Comune di Francavilla in Sinni, Sig.ra Corvino Maria, per il conto giudiziale 22239 relativo all'esercizio finanziario 2017.

Vista la relazione n. 270, depositata in data 19/09/2024, dal Magistrato istruttore designato per l'esame del conto giudiziale;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Annunziata Somma, il Consigliere relatore Rocco Lotito e il Pubblico Ministero nella persona del dott. Antonio Nenna;
premesso in

FATTO

Con relazione n. 270, depositata in data 19/09/2024, il Magistrato istruttore, nel

riferire sul conto in epigrafe, relativo alla gestione dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità e alla gestione per il rilascio dei certificati di anagrafe per l'esercizio finanziario 2017 dell'agente contabile Corvino Maria, compilato d'ufficio e depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 25/07/2023, evidenziava, tra l'altro:

- che, come emerso dall'approfondimento istruttorio effettuato dalla Procura presso questa Sezione Giurisdizionale, l'agente contabile, sig.ra Corvino, dipendente del comune sino al 31/03/2018, non aveva presentato il conto giudiziale per l'anno 2017 ed era successivamente deceduta in data 17/09/2020;
- che, conseguentemente, il documento contabile in questione veniva elaborato d'ufficio da parte del responsabile del servizio finanziario, Pisani Salvatore Antonio, sulla scorta dei registri e documenti della gestione in possesso del Comune e, pertanto, veniva sottoposto all'esame del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett. a) c.g.c.;
- che, a seguito di foglio di rilievo prot. n. 319 del 16 aprile 2024, il comune di Francavilla in Sinni trasmetteva il certificato di morte dell'agente contabile Corvino Maria e i conti giudiziali corredati della attestazione di regolarità e parifica da parte del Segretario generale, dott.ssa Cervino Filomena Egidia;
- che dall'esame dei predetti conti, che si presentano idonei a rappresentare i risultati della gestione, è risultato che per diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità sono stati nel complesso riscossi e versati € 2.097,54, mentre per i diritti di segreteria per il rilascio dei certificati di anagrafe sono stati riscossi € 152,36 e versati € 149,01, con una differenza di € 3,35;
- che sia l'esiguità dell'importo sia la valutazione complessiva della contabilità tenuta dalla sig.ra Corvino negli anni precedenti e successivi all'esercizio 2018,

rispetto alla quale è sempre stato adottato provvedimento di discarico, suggeriscono una proposta di discarico dell'agente contabile, in applicazione del potere riduttivo del giudice contabile.

Il Magistrato istruttore, pertanto, chiedeva, previa fissazione dell'udienza di discussione del giudizio, che si dichiarasse la regolarità del conto giudiziale n. 22239, nonché il discarico dell'agente Corvino Maria e liberatoria dei suoi eredi.

Veniva quindi fissata, per la discussione del giudizio, l'udienza del 3/12/2024 con decreto presidenziale del 26/9/2024, comunicato a mezzo PEC, unitamente alla relazione, all'Amministrazione interessata per la notifica agli eredi dell'agente contabile (i predetti atti risultano notificati in data 10/10/2024 a Viceconte Gaetano e a Viceconte Giandomenico, in qualità di eredi di Corvino Maria).

Con memoria depositata il 20/11/2024 la Procura, in considerazione dell'esiguità dell'importo accertato a debito dell'agente e della regolarità delle gestioni contabili negli anni precedenti, concludeva concordando *«...con il discarico dell'agente contabile potendo la differenza accertata essere considerato non significativa rispetto alla complessiva gestione contabile, con conseguente liberatoria dei suoi eredi»*.

All'odierna pubblica udienza il P.M., in merito alla trasmissibilità dell'obbligo di conto agli eredi, si rimetteva al Collegio e si riportava alle conclusioni già rassegnate nella predetta memoria. Quindi il giudizio passava in decisione.

DIRITTO

Il conto giudiziale in esame, che rendiconta in distinti prospetti la gestione dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità e per il rilascio dei certificati

di anagrafe del comune di Francavilla in Sinni per l'esercizio finanziario 2017, a seguito del decesso dell'agente contabile Corvino Maria in data 17 settembre 2020, è stato redatto d'ufficio dal Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie del predetto comune, che ha riferito che la compilazione è avvenuta sulla base dei registri su cui sono annotati i diritti riscossi, con riscontro dei provvisori di entrata regolarizzati con reversali.

Il predetto conto, sottoposto all'esame del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. a) c.g.c., è stato compilato su modello di legge, ha dato separata contezza, per ciascuna delle diverse categorie di entrate, delle operazioni effettuate e dei versamenti in tesoreria, è stato trasmesso unitamente alle copie delle reversali di cassa emesse e, a seguito di foglio di rilievo, è stato corredato della attestazione di regolarità e parifica da parte del Segretario generale.

Dall'esame dei contenuti dei documenti depositati risulta che, nel complesso, per diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità sono stati riscossi e versati € 2.097,54 euro, mentre per i diritti di segreteria per il rilascio dei certificati di anagrafe sono stati riscossi € 152,36 e versati € 149,01, con una differenza negativa di € 3,35.

Tanto premesso, considerato l'avvenuto decesso dell'agente contabile, si impone la valutazione giuridica – in questo caso di valenza marcatamente teorica, visto il lievissimo ammanco – circa l'applicabilità nel giudizio di conto dell'art. 1, comma 1, L. 20/1994, nella parte in cui limita la trasmissibilità dell'obbligazione di responsabilità agli eredi, circoscrivendola alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

In merito a tale questione, in adesione a pregressa giurisprudenza (cfr. la

sentenza di questa Sezione n. 46/2020 e la giurisprudenza ivi citata), ritiene il Collegio che – pur nella specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto rispetto all’obbligazione da responsabilità amministrativa in senso stretto – la sopra citata generale disposizione di cui all’art. 1, comma 1, L. 20/1994, trovi applicazione anche con riferimento alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, per identità di *ratio*. Di conseguenza, possono configurarsi i presupposti per la trasmissione del debito solo qualora vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi; in particolare, nelle ipotesi di conti giudiziali aventi ad oggetto la riscossione di entrate (come quello in esame), può ipotizzarsi una successione qualora nel caso concreto risulti accertato il mancato versamento in Tesoreria delle somme riscosse.

Orbene, nella fattispecie sono stati convenuti in giudizio gli eredi, ma l’indimostrata sussistenza del necessario requisito del loro arricchimento (non presumibile, atteso l’importo meramente simbolico dell’ammanco), non consente al Collegio di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile: di conseguenza, venendo a mancare la legittimazione passiva degli eredi convenuti, il presente giudizio va dichiarato improcedibile (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 540/2022, e C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 272/2017), senza che possa procedersi alla pronunzia in merito alla regolarità della gestione ed all’eventuale addebito.

L’esito del giudizio e la mancata costituzione degli eredi non consentono la pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata,

definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 9088 del registro di segreteria, dichiara improcedibile il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 17 dicembre 2024

Il Funzionario

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE